


Regolamento

Del
Consorzio
Colonelli
detto
di Maresòn

e cenni storici
1989



AI GIOVANI CONSORZIATI

la lunga, se pur modesta esperienza di chi si rivolge a voi, interprete anche dei coetanei che hanno vissuto e vivono i problemi relativi alla gestione del Consorzio / Colonelli. "Còl Toront e PàlaFavèra", ci sollecita a porvi il fatto della continuazione attenta, appassionata di questa nostra realtà socio amministrativa. È stato infatti da più parti rilevato che l'interessamento della nostra Gioventù non si è mostrato sufficientemente sentito, se pur in parte giustificato per la numerosa emigrazione. Crediamo che conoscere quanto, in tale campo, i nostri e vostri genitori hanno profuso di attività per conservare una tradizione che è tuttora valida, e di singolare aspetto, torni utile a tutti e possa far sì che taluni, in particolare, vogliano assumere con animo aperto qualche responsabilità di gestione. Non sarebbe certamente simpatico che, tramandatosi da padre in figlio, così nei tempi passati come di recente, un simile ambizioso operare venisse a cessare per mancanza di informazione od interessamento. Noi, più maturi, vogliamo riporre in voi le nostre speranze per il sopravvivere di tale Zoldana caratteristica. Nella certezza che questo nostro appello troverà subito riscontro in voi giovani.

MARIO RIZZARDINI DA PIANÀZ

CONSORZIO DEI COLONÈLLI DI MARESON IN COMUNE DI ZOLDO ALTO

La presente pubblicazione-ricordo, voluta dagli attuali Amministratori del Consorzio dei Colonèlli di Mareson, ha lo scopo precipuo di ricordare ai giovani e ai meno giovani e di tramandare alle venture nuove generazioni, con quanta passione, con quale personale abnegazione, rinunciando economicamente al già parco vivere di allora, i nostri avi difesero strenuamente le loro proprietà comuni, dalle altrui ingerenze, talvolta attraverso lunghe, estenuanti e non indolori vicissitudini giudiziarie, pur di conservare un prezioso atavico patrimonio, retaggio di grandi sacrifici conditi dal sudore, in una povera, avara terra che nel passato poco promise e donò ai suoi figli.

Ma il rude carattere del montanaro non tremò e non trema alle pur avverse avventure della storia e con costante e solerte abnegazione difese i suoi diritti, le sue proprietà, anche al prezzo di notevoli personali sacrifici pur di tramandarle integre ai posteri, che a tutt'oggi sono riusciti a perpetuarle e conservarle, additandole ai giovani affinché con stessa passione dei loro avi sappiano dignitosamente conservarle.

NOTIZIE STORICHE

La proprietà del Consorzio è costituita dalle due montagne di Còltoront e Pàlafavèra. Per vecchio censo gli aventi diritto al godimento della suesposta proprietà sono i discendenti diretti delle famiglie originarie delle Frazioni di Fusine, Soramaè, Pianàz, Mareson, Pécol, Còi. Tale consolidato godimento, da parte degli aventi diritto, risale a tempi - remoti. Agli atti esiste un comprovante documento risalente all'anno 1583. Sembra, tuttavia, che esistano degli atti risalenti all'anno 1468 per seguire poi negli anni 1587 -1610 -1611. In data 14 gennaio 1640 i provveditori ai Beni Comunali di Venezia rilasciano, alla Règola di Mareson, l'Investitura per godimento della montagna di Pàlafavèra, Investitura rinnovata nell'anno 1650.

Con regolare atto il 28 luglio 1664, i rappresentanti della Règola di Fusine acquistano la montagna di Còltoront dai fratelli Pòla, nobili trevigiani. Nell'anno 1700, con l'unanime consenso espresso dalle

frazioni di Pianàz, Mareson, Pécol e consorti di Còi, la règola di Fusine con nuova investitura dei Provveditori ai beni comunali di Venezia immise nel godimento, con pari diritti di tutti i regolieri, la montagna di Còltoront e le famiglie originarie e residenti pervennero alla costituzione di un'unica Règola. Il principio originario, fondamentale e generale, è che al godimento dei beni delle due montagne di Pàlafavèra e Còltoront, siano ammessi soltanto gli originari del luogo, riconosciuti tali dall'assemblea degli aventi diritto; è tassativamente esclusa la possibilità che famiglie venute da fuori o non oriunde, ancorché dimoranti, possano prendere parte ~Ù godimento dei beni. N egli anni seguenti la costituzione della Règola le famiglie delle frazioni di Brusadàz, Còsta e Iràl tentarono nei modi più disparati, ma inutilmente di entrare a far parte del Consorzio dei Colonèlli. Nel 1915 la vita amministrativa del nominato consorzio, cominciò ad essere turbata in quanto si poneva in discussione la proprietà dello stesso Consorzio. Inizia così una lunga vertenza giudiziaria tra il Comune di Zoldo Alto, il signor Gerardo Dal Mas, il quale tendeva ad esercitare la sua azione in proprio nome e per altri contribuenti sui mandanti, ed il Consorzio dei Colonèlli. Da precisare che durante quel periodo, e cioè nell'arco della prima guerra mondiale il signor Gerardo Dal Mas rivestiva la carica di sindaco per essere successivamente nominato Commissario Prefettizio. Negli anni a venire si susseguirono varie sentenze giudiziarie, contraddistinte da alterne vicende, stigmatizzate da sentenze ora favorevoli al Consorzio, talvolta contrarie. Dulcis in fundo: la vertenza perviene avanti alla Corte di Appello di Venezia. Con grande stoicismo e con ammirevole abnegazione i cònsorti del Consorzio dei Colonèlli si autotassarono onde poter reperire i fondi necessari per sostenere la causa i cui esiti potevano essere anche incerti.

A questo punto si tenta di instaurare un accordo bonario fra il Comune di Zoldo Alto e il Consorzio dei Colonèlli. L'allora Commissario Prefettizio con propria delibera in data 19 luglio 1930 perviene alla transazione della lite fra il Comune di Zoldo Alto e le antiche famiglie originarie delle frazioni di Fusine, Pianàz, Mareson, Pécol e Còi costituenti il Consorzio dei Colonèlli, riconoscendo alle famiglie stesse l'indiviso diritto di proprietà, nel contempo fissando alcune clausole.

Con atto 23 luglio 1934 della Prefettura di Belluno, il Commissario Prefettizio ed i rappresentanti del Consorzio dei Colonèlli di comune

accordo convengono quanto segue:

Al Comune di Zoldo Alto, tramite il nominato Commissario Prefettizio, cede, vende ed aliena alle famiglie attualmente componenti il Consorzio detto dei Colonelli di Mareson, le quali accettano ed acquistano la piena proprietà delle due montagne denominate <Còltorondo e Pàlafavèra> poste nel territorio del Comune stesso, compreso il patrimonio boschino ivi esistente, per il valore convenuto di lire 11.800 (undicimilaottocento) pagabili in rate annue costanti di lire 1.180 ciascuna, e per anni dieci, con inizio di pagamento al 31 dicembre 1935; il Consorzio si impegna a recedere al giudizio di appello pendente dinanzi alla Corte d'Appello di Venezia>.

Il succitato atto di transazione è stato approvato dal Comune di Zoldo Alto nella persona del Commissario Prefettizio con propria delibera n. 275 del 28 luglio 1934.

Il Commissario per la liquidazione degli Usi Civici di Trieste con atto proprio n. 2094/34 -Poso B 14/25 in data 28 dicembre 1934 approva la delibera con l'unito atto di transazione, fatta salva l'approvazione del Ministero dell' Agricoltura e delle Foreste. Con decreto 17 gennaio 1935 il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste approva l'ordinanza 28 dicembre 1934 del Commissario degli Usi Civici di Trieste ed il Consorzio dei Colonelli di Mareson, rappresentato dalle famiglie originarie delle frazioni di Fusine, Soramaè, Pianàz, Mareson, Pécol e Còi entra nel pieno e pacifico godimento delle due montagne.

Già il 28 giugno 1894 il Consorzio dei Colonelli aveva predisposto un regolamento per l'uso e il godimento delle due montagne. L'Amministrazione del Consorzio è stata fin d'allora affidata ad un'Amministrazione composta da 12 persone e formata da 2 rappresentanti ogni singola Frazione.

Il citato Regolamento verrà qui di seguito riportato nella sua integrità, con la modifica dell'art. 4 avvenuta il 20 settembre 1909.

ZOLDO ALTO, gennaio 1989

REGOLAMENTO

del Consorzio Colonelli per gli avventi diritto nelle
frazioni di Fusine, Soramaè, Pianàz, Mareson, Pécol e Còi
nel Comune di Zoldo Alto

REGNO D'ITALIA PROVINCIA DI BELLUNO

DISTRETTO DI LONGARONE

COMUNE DI ZOLDO ALTO

In questo Comune, fino da remotissima epoca, esisteva, come esiste, il Consorzio o Società dei Colonelli o Parti segative delle due montagne di *Còltoront* e di *P àllafavèra* o più versomilmente *Rundòrf* per la sua genesi, per quest'ultima.

Che rappresenta tale Società o Consorzio sono le Frazioni di Fusine, Soramaè, Mareson, Pécol, PianàZ e Còi esclusivamente colle famiglie nominalmente dichiarate.

L'Ente giuridico di questa, come da antica consuetudine, è rappresentato da due uomini per ciascuna Frazione summentovata, i quali devono tutelare i diritti ed i doveri dei Consorti, diritti per conservare e proteggere i naturali confini, per rendere sicuro e tranquillo il pacifico godimento dei soci, e il loro possesso materiale di diritto e di fatto per proteggerli contro molestie eventuali. Volendo ora, in via definitiva il prefato Consorzio o Società dei Colonelli di Còltorondo e Pàllafavèra (*Rundòrf*) collettivamente assicurarsi del pacifico godimento di detti beni, senza incontrare difficoltà, reticenze o soprusi anche fra loro, in questa adunanza si sono determinati di stabilire e concretare il presente

REGOLAMENTO

IL QUALE PER ESSI ED EREDI TENGA LUOGO DI FORMALE ED INDECLINABILE STATUTO

1°

A formare parte di tale Consorzio sono chiamate le sole frazioni di Fusine, Soramaè, Pianàz, Mareson, Pécol e Còi, esclusivamente colle famiglie nominalmente dichiarate.

2°

Che di dette famiglie sieno chiamati a far parte di tale godimento i soli capi famiglia, purché abbiano un solo e distinto focolare e separati interessi, sì commerciali come professionali, nonostante la materiale e censuaria separazione di beni.

3°

Avvenendo il caso che rimangano eredi solo figli femmine, una sola di queste, la maggiore d'età, avrà diritto al godimento del Colonello, purché abiti nella casa paterna e senza passare a matrimonio con persona il cui genitore sia vivente e non avente diritto al Consorzio. Parimenti se solo la vedova rimane superstita, questa avrà diritto di tale uso vita natural durante e purché non passi a seconde nozze.

4°

La durata e godimento di tali colonelli avrà la ferma di anni cinque della fine dell'armo agrario (24 agosto di ciascun anno) epoca del quinquennale sorteggio ed attribuzione, purché col successivo primo gennaio provino di avere il legale e stabile domicilio non interrotto anche per momentanea emigrazione.

5°

Trovandosi taluno nelle circostanze di dover valersene della proprietà sociale ad essi aggiudicata per gli anni cinque vita durando, cedendola con premio a terzi, anche per un armo, non trovandosi più nelle condizioni

prescritte dal presente Regolamento è decaduto perciò dal diritto di godimento, decadrà pure da questo l'acquirente, qualunque sia patto col cessionario stabilito.

6°

Ogni e qualunque consorte usufruttuario della sociale proprietà, o in nome proprio o per rappresentanza, sarà tenuto a condurre l'appezzamento ad esso aggiudicato o consegnato, da buon padre di famiglia e come se si trattasse di cosa loro propria, a termini delle disposizioni del vigente Codice Civile, pena di essere destituito da tale beneficio; è obbligato a conservare i confini, rispettarne le piante d'alto fusto, a non deteriorare il terreno e denunciare all'Amministrazione ogni abuso o sperpero effettuato a mano di terzi.

7°

Potrà il Consorte racimolare gli ambi o piante consimili sparse sul tratto di terreno a lui temporaneamente locato, fino alla misura di un passo cubo; nel caso che il suddetto appezzamento sia suscettibile d'un maggior prodotto di combustibile del quale volesse usufruire, dovrà farne espressa domanda e sottostare all'equo pagamento da stabilirsi dall'Amministrazione, il quale ricavato ridonderà a beneficio del Consorzio.

8°

È vietato assolutamente l'uso di pascolare con animali di qualsiasi specie l'appezzamento attribuito o sorteggiato al singolo utente fino al compiuto raccolto del fieno; ma solo facoltizzata la sfalcatura dell' erba nei modi e tempi dichiarati nel presente Statuto e di locale consuetudine.

9°

In caso di prolungata emigrazione o di morte o per decadimento di diritto, restando disponibile uno o più colonelli attribuiti, l'Amministrazione potrà in corso del quinquennio, assegnarli a quelle famiglie che hanno conseguito il diritto, ed il primo a cedersi verrà locato a quella che prima ne avrà fatto regolarmente domanda.

10°

Amnesso il caso che durante il quinquennio non uno abbia fatto domanda di aspiro o sostituzione al Colonello cessante, o che la domanda non venga giustificata, o che il numero dei cessanti prevalga, l'Amministrazione avrà il diritto di subaffittarli a terzi, purché sieno soci e per la maggiore e migliore offerta; il ricavato andrà a costituire il fondo sociale a deduzione delle spese inerenti all'Amministrazione.

11°

A maggior schiarimento degli obblighi inerenti a ciascun utilitario, resta stabilito che ognuno per conto proprio ed a fronte della proprietà a godersi, nelle giornate che verranno stabilite, regoli e uniformi sì le strade, come le acque laterali ed interne, a modo come si premise di non incontrare osservazioni, recriminazioni e penalità da parte dell' amministrazione, ma come si trattasse di cosa propria; e ciò sia detto per quanto concerne tanto gli accessi, come l'interno.

12°

Durante il quinquennio non potrà aver luogo una nuova suddivisione delle Pani o Colonelli.

13°

Ogni utente è in obbligo di corrispondere in una o più rate, d'anno in anno, all'Esattore Comunale, la tangente di fitto stabilita per la rifusione imposte, come pure, in mancanza di fondo sociale, dovrà sottostare per la sua quota, alle spese necessarie e giustificate che fossero fatte dall'Amministrazione, sotto le penalità di legge ed in caso d'insolvenza l'Amministrazione suddetta avrà diritto di rivalsa sul frutto del terreno aggiudicato.

14°

L'Amministrazione è composta di n. 2 rappresentanti per ogni singola Frazione, e quindi in complesso di n. 12 (dodici); saranno nominati due per ciascuna Frazione dall'Assemblea dei capi-famiglia o loro rappresentanti.

15°

L'Amministrazione costituita, nomina nel suo seno il Presidente, il Cassiere ed il Segretario. Gli eletti rimarranno in carica per anni cinque consecutivi da oggi e da rinnovarsi per intero ogni quinquennio.

16°

Il Presidente resta facoltizzato di rappresentare il Consorzio in giudizio e fuori, amministrativamente e giudizialmente, di convocare il Consiglio d'Amministrazione ogni volta reputi di necessità e l'Assemblea Generale almeno una volta all'anno. Tenere in osservazione la tenuta dei registri, sì di corrispondenza come di cassa, il buon andamento insomma dell'intera Azienda Sociale.

17°

Il Presidente previa erezione di dettagliato inventario, avrà l'obbligo di custodire i nuovi e conservare i vecchi documenti inerenti a questo Consorzio, ripeterli dalle famiglie che incompetentemente li detengono. A tale scopo viene autorizzato di trattenerli presso di sé con l'obbligo di trasmetterli integralmente al successore.

18°

Dovrà inoltre d'accordo col Consiglio d'Amministrazione, nominare i due custodi delle due montagne di Còltorondo e Pàllafavèra (Rundorf); assegnare come di metodo ai medesimi i due appezzamenti di terreno col diritto della sfalcatura dell'erba a titolo di remunerazione d'opera, purché fedelmente si prestino a proteggere l'Azienda Sociale contro gli animali dei limitrofi pascoli.

19°

Il Cassiere sarà in propis obbligato di rispondere di quanto avesse ad incassare e spendere per conto dell'Amministrazione sopra quinternetti di scossa o mandati di pagamento, eccessita ogni altra operazione non giustificata come sopra.

20°

Il Segretario redigerà i verbali di ogni singola seduta, ritirando le firme del Presidente o membro anziano, pure far constando il numero ed il nome degli intervenuti, sì all'Assemblea Generale come in quella del Consiglio d'Amministrazione. Terrà la Corrispondenza e la Contabilità senza diritto a compenso, eccettuato il caso di straordinario lavoro e comandato.

21°

L'Amministrazione è tenuta ogni anno di indire una giornata nei singoli

villaggi, ove, alle famiglie interessate, verrà comunicato l'Operato dell'Azienda Sociale e sottoposto per l'approvazione Bilancio.

22°

L'Amministrazione non potrà locare o come si suol dire vendere il diritto di sfalcatura d'erba per uno e più anni a persona o famiglia estranea agli eventi diritto di tali montagne, per qualsiasi prezzo, pena di essere decaduti per sempre dai propri diritti.

23°

L'Amministrazione trovando nelle due montagne, un quantitativo di massa legnosa per combustibile da poter utilizzare, potrà, o per licitazione / . privata o per pubblica asta, procedere alla vendita di detto soprasuolo, il cui ricavato andrà a beneficio del fondo sociale a deduzione delle spese.

24°

I due custodi, eleggibili ogni quinquennio, hanno l'obbligo di giornalmente sorvegliare fino al giorno 24 agosto d'ogni anno, i relativi corpi di fondo ad essi affidati, come a dire Còltorondo e Pàlafavèra, dovranno per il primo quinquennio stabilito, col giorno 20 maggio a.c. prestare il loro servizio fedelmente, denunciare le contravvenzioni rilevabili, sia a danno dell'erba, della legna, come degli abusivi transiti sotto la comminatoria di decadenza del beneficio d'uso del tratto di terreno ad essi per tale intento dall' Amministrazione gratuitamente affidato.

25°

Il ricavato delle contravvenzioni sull' erba andrà a beneficio dei danneggiati, gli altri in Cassa Sociale.

26°

I rappresentanti delle frazioni, non più tardi del mese di marzo successivo alla scadenza del quinquennio, dovranno formulare un dettagliato Elenco Ruolo delle famiglie aventi diritto al godimento del colonello per avvenute successioni o divisioni, purché non ostino al disposto 2° e 3°, del presente Regolamento e parimenti per quelle cessanti

per mancanza di legittimi eredi o per prolungata assenza.

27°

Nell' ultima domenica di maggio, successivo al quinquennio scaduto, nella Frazione di Mareson, avrà luogo l'assemblea generale dei consorti, che procederanno all'estrazione a sorte su quale delle due montagne distintamente avranno a praticare la sfalcatura; prima verrà fatto il sorteggio di quale Frazione per turno procederà all'estrazione.

28°

Pochi giorni dopo della predetta epoca, e precisamente in quello fissato dall'Amministrazione, i consorti si porteranno sulla montagna a loro assegnata, e presidente la Rappresentanza del Consorzio, estrarranno a sorte le consortive, sulle quali previamente verrà assegnato il numero dei colonelli praticando un' equa e giusta proporzione.

29°

I rappresentanti avranno diritto, a titolo di compenso, alla scelta della montagna, anziché soccombere alla sorte, avranno pure l'esonero dei piodeghi e comandate gratuite.

30°

Come di consuetudine, solo il giorno 24 agosto (S . Bartolomè) avrà luogo la generale sflacatura dell'erba, o nel successivo, nel caso che il 24 cada in giorno festivo. -Per imprevedute circostanze, ammesso il caso che si dovesse o anticipare o procrastinare detta giornata, incombe all' Amministrazione di darne avviso a mezzo dei rispettivi rappresentanti.

31°

Ogni e qualunque altra norma tendente a beneficiare il Consorzio proposta in avvenire, purché ottenga il suffragio di due terzi dei soci, formerà quale appendice, parte come unita ed integrante del presente Regolamento.

Preletto, firmato e sottoscritto.

DATO A MARESON, addì 28 giugno 1894.

FIRMATI:

De Vido Marco fu Gio., De Vido Osvaldo fu Vincenzo, Soccòl Giovannifu Gio. Batta, Soccòl Giovanni fu Nicolò, Soccòl Michele fu Vincenzo, Soccòl Pietro fu Gio., De Luca Giuseppe fu Valentino, Colùssi Sebastiano fu Giacomo, Cason Gio., Colùssi Ant.fu G. B., Cason Simeone fu Ant., DalMas Valentino, Dal MasGiuseppe, Dal Mas Gio.fu Martino, De Luca G. B.fu Andrea, De Lucia Nicolò di Giovanni, Fattor Valentino di Apollonio, Fattor Pietro fu Gio. Batta, Fattor Andrea fu Gio. Batta, Colùssi Pietro fu Giacomo, Monégo Ferdinando, Piva Augusto fu Valentino, Colùssi Pietro fu Vincenzo, Zalivàni Pietro fu Vittore, Colùssi Bortolo fu Domenico, Colùssi Gregorio fu Gio. Batta, Colùssi Davide, Monégo Valentino fu Giovanni, Colùssi Antonio fu Giovanni Battista, Colùssi Sante fu Sante, Monégo Andrea fu Carlo, Fratelli Panciéra fu Antonio, Scarzanèlla Gio. Maria fu Giuseppe, Soramaè Nicolò fu Giovanni, Zalivàni Fortunato, Martini Giacomofu Gio., Martini Luigifu Santo, De Vr'do Giovanni fu Vincenzo, Scarzanèlla Giovanni fu Matteo, Giacomo Martini, Gio. Batta Monégo, Rizzardini Gio. Maria fu Angelo, Piva Pietro fu Valentino, Rizzardini Bortolo fu Andrea, Soramaè Francesco fu Valentino, De Vido Matteo fu Paolo, Cappellèr Giovanni fu Gio. Batta, Soramaè Giuseppe fu Antonio, Martini Vincenzo fu Ant., Monégo Gio. Maria fu Giuseppe, Cro + ce di Scarzanèlla Teresa vedo Martini, Cro + ce di Panciéra Maria, Colùssi Lucia, Cro + ce di Martini Anna ved.fu Antonio, Martini Gerolamo, Martini Giuseppe, Cro + ce di Soramaè Lucia fu Valentino, Martini Gregorio fu Valentino, Soccòl Michele fu Giovanni, Franceso Panciérarafu Nicolò, Fattor Giovanni di Pietro, Fattor Maddalena fu Ap., Filippi Francesco, Giovanna Monégo, Pietro Martini fu Simeone, Martini Giacomo fu Martino, Piva Andrea, Piva Pio, Panciéra Valentino, Panciéra Gio. Maria, Panciéra Giovanni, Panciéra Valentino Gardellin, Gamaliéle Rizzardini, Scarzanèlla Luigi fu Giovanni, Rizzardini Angelo fu Sebastiano, Piva Giovanni, Rizzardini Innocente fu Bortolo, Fattor Antonio, Piva Giorgio, Cappellèr Beniamino, Cason Sebastiano, Cason Pietro, Cason Simeone fu Gio. Batta, Piva Antonio fu Pietro, Piva Carlo fu Andrea, Piva Pietro fu Nicolò, Cappellèr Andrea, Balèstra Giacomo fu Valentino, Cason Santo, Rizzardini Paolo fu Bortolo, Rizzardini Lugano, Rizzardini Angelo fu Giacomo, Rizzardini Antonio, Rizzardini Sebastiano fu Gio. Batta, Giuseppe Rizzardini, Rizzardini Antonio fu Giuseppe, Rizzardini Paolo, Rizzardini Bortolo fu Angelo, Rizzardini Gio. Maria fu Bortolo, Pellegrini Pellegrino, Cro + ce di Piva Sante fu Pellegrino, Rizzardini Inncente fu Angelo, Rizzardini Pietro fu Andrea, Dal Mas Valentino fu Gio. Batta, Rizzardini Pietro fu Francesco, Rizzardini Gio. Maria, Panciéra Paolo fu Gio. Batta, Panciéra Alessandro fu N;icolò, Panciéra Parisio, Scarzanèlla Angelo fu Matteo, Fanti Anna, Giovanni Scarzanèlla fu Arcangelo Cro + ce di Zalivàni Gio. Maria, Monégo Luigi, Cro + ce di Panciéra Maria Podestà, Nicola Panciéra Sandre, Gregorio Monégo fu Giuseppe, Panciéra Angelo, Soccòl Giacomo, Gio. Batta Colùssi fu Innocente, Colùssi Apollonio fu Giacomo, Colùssi Paolino fu Vincenzo, Filippi Antonio fu Osvaldo, Fattor Pietro fu Leonardo, Fattor Pietro, Dal Mas Osvaldo fu Martino, Martini Valentino, Martini Innocente, Gio. Batta Piva fu Angelo, Nicolò De Luca, De Luca Giovanni fu Sebastiano, Piva Valentino fu Angelo, Cason Filomena per il marito, Panciéra Maddalena per il marito, Cason Giosuè, Molin Cadorin Assunta per il marito, Balèstra Egidio fu Giulio, Balèstra Emilio fu Nicolò, Balèstra Giovanni fu Gio. Batta,

Piva Valentino fu Pietro, Piva Angelo fu Pietro, Cro + ce di Piva Apollonio, Maddalena Pezzè per il marito, Balèstra Andrea fu Andrea, Cason Arcangelo fu Pietro, Cason Innocente fu Pietro, Balèstra Andrea fu Giorgio, Bortolo Rizzardini fu Paolo, Piva Angelo fu Valentino, Rizzardini Bortolo fu Nicolò, Rizzardini Antonio fu Apollonio, Rizzardini Gio. Maria fu Paolo, Rizzardini Adamo fu Giovanni, Colùssi Natale di Pietro.

Registrato in Belluno 13 maggio 1897. n. 1806 -Val. 42 -Mod. 2. Annullata la prima liquidazione che portava la tassa di lire 960. Esatto lire 1.20 (una e venti).

IL RICEVITORE E
CONSERVATORE
RIVEN

MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO

del Consorzio Colonelli 28 giugno 1894, registrato a Belluno, il 13 maggio
1897 al n. 1806 -V01. 42 con L. 1,20

ARTICOLO IV

(modificato)

Il godimento di cui sopra viene attribuito mediante assegnazione fatta per sorteggio a favore di chi ha il legale domicilio e la residenza in una delle indicate Frazioni. Il godimento dura cinque anni a partire dal 24 agosto dell'anno nel quale è fatto il sorteggio. L'assegnazione o attribuzione è fatta sotto la condizione risolutiva espressa che il consorziato conservi il domicilio legale e la residenza in una delle Frazioni, e che esso o almeno alcun membro di sua famiglia tenga in una delle Frazioni, dimora, non interrotta per emigrazione temporanea nel trimestre dal 1° gennaio al 31 marzo di ognuno degli anni compresi nel quinquennio>

Articolo nuovo che va a sostituire l'art. 23 del Regolamento.

< Quando per ottemperare alle norme della buona coltura e conservazione boschiva, ovvero per soddisfare ai bisogni del Consorzio o dei Consorziati, sia da procedere al taglio di piante di alto fusto, o da convertire la massa legnosa in combustibile, delibererà l'Amministrazione del Consorzio, che stabilirà la estensione e le modalità del taglio, con gli eventuali ripristini; provvederà alla stima e alla vendita delle piante mediante pubblica asta, all' incasso del prezzo ed al sicuro ed utile impiego e custodia del medesimo, a maggior vantaggio del Consorzio, sotto la personale e solidale responsabilità degli amministratori, i quali daranno le

disposizioni anche per il luogo e modo del versamento del prezzo è per la sicura custodia temporanea di esso con le credute deroghe alla facoltà attribuita al cassiere dall' art. 19°.

All' Amministrazione del Consorzio spetta di disporre delle spoglie come meglio crederà. Il Presidente del Consorzio a nome e nell' interesse del Consorzio e secondo le deliberazioni dell' Amministrazione, adempierà alle pratiche richieste dalle leggi, che impongono il vincolo forestale anche sui boschi di proprietà privata, quali sono questi delle due montagne di Pàllafavèra e Còltorondo di esclusiva ragione del Consorzio.

I due terzi dei Consorziati anche con semplice domanda scritta, senza convocazione d'assemblea, diretta all'Amministrazione Potranno:

a) impedire il taglio o la vendita delle piante d'alto fusto, purché la opposizione sia partecipata con lettera raccomandata all'Amministrazione prima del giorno dell' asta;

b) ovvero chiedere ed ottenere che la vendita segua a trattative private e a certe determinate condizioni; c) ovvero chiedere ed ottenere che le piante siano assegnate e distribuite fra i consorziati in eguali porzioni, famiglia per famiglia, a loro libera disposizione o per un fine determinato, previo pagamento del prezzo di stima da versare ed impiegare come il prezzo delle pubbliche aste. Saranno ammessi a partecipare alla assegnazione e distribuzione delle piante in natura anche i consorziati che per temporanea emigrazione non potessero partecipare al godimento del Consorzio, ma purché dimorino in paese al momento dell'assegnazione o distribuzione.

d) chiedere ed ottenere che sia derogato al disposto della precedente lettera, all'effetto che un certo limitato numero di piante sieno distribuite ed assegnate in natura senza pagamento di corrispettivo, a quelle sole famiglie consorziate che, al tempo dell' assegnazione, sieno nel godimento dei colonèlli a termini dell'art. IV. Tale eccezionale favore sarà consentito purché le condizioni economiche e finanziarie del Consorzio lo consentano e quella dei beneficianti lo giustifichino. Quando le domande dei Consorziati, come sopra formulate, sieno trovate fondate dall' Amministrazione, essa vi darà conforme esecuzione. In caso contrario gli istanti potranno ricorrere contro l'Amministrazione all'Autorità Giudiziaria, alla quale esclusivamente compete la decisione di questa e di qualsiasi altra controversia

riguardante il Consorzio, i suoi diritti e la sua Amministrazione e i rapporti con i partecipanti al medesimo.

Letto, confermato e sottoscritto.

DATO AMARES6N DI ZOLDO ALTO, addì 20 settembre 1909.

FIRMATI:

Zalivàni Gio. Batta e fratello fu Pietro, Monégo Paolino fu Valentino, Monégo Giovanni fu Valentino, per Collusi Pietro fu Giacomo, il figlio Emilio Colùssi, Zalivàni Fortunato fu Vittore, Monégo Gio. Battista fu Gio. Batta, Zalivàni Vittore fu Va/mtino, Scarzanèl/a Gio. Maria fu Arcangelo, p. Scarzanèl/a Giovanni fu Matteo il figlio EJ>menegildo, Scarzanèlla Angelo fu Matteo, Panciéra Angelo fu Valentino, Panciéra Valentino fu Antonio, per Gio. Maria Monégo la moglie, Monégo Ferdinando fu Giovanni, Zalivàni Gregorio fu Valentino , Fratelli Colùssi Xichfu Gio. Batta, Scarzane'lla Luigi fu Giovanni, Fratelli Scarzanella fu Gio. Maria, Panciéra Giovanni fu Nicolò, Francesco Panciéra fu Nicolò, Piva Valentino e fratelli fu Augusto, Panciéra Valentino fu Nicolò, Monégo Gregorio fu Giuseppe, Martini Luigi e fratelli fu Santo, Soramaè Pietro fu Francesco, Martini Nicolò e fratello Ang. fu Giacomo, Martini Vincenzo fu Antonio, Martini Giuseppe fu Valentino, pei minorenni Martini fu Andrea lo zio Martini Giuseppe fu Valentino tutore, Soramaè Giuseppe fu Antonio, Martini Giacomo fu Giovanni, Martini Sante e fratello, Maria Panciera fu Nicolò, Soramè Nicolò fu Giovanni, Soccòl Vincenzo fu Gio. Batta, Colùssi Gregorio fu Gio. Batta, Soccòl Michele fu Giovanni, Soccòl Giacomo fu Giovanni, Soccòl Angela vedo De Vido, Gio. Batta Vido fu Vito, De Vido Matteo fu Paolo, De Vido Vincenzo fu Giovanni, Soccòl Michele fu Vincenzo, Soccòl Pietro fu Gio. Batta, Soccòl Giovanni fu Nicolò, Luigi Colùssi fu Sebastiano, Colussi Maria per il marito, Colùssi Anna Maria per il figlio, Colùssi Andrea fu Gio. Maria, Mascagnin Amabile vedo Colùssi, Giovanni Colùssi fu Davide, Colùssi Maria, vedo Colùssi Apollonio, De Vido Antonio fu Gio. Batta, Fratelli De Vido fu Marco, Colùssi Bortolo fu Domenico, Pais Maria vedo Colùssi, Angelo Colùssi fu Davide, De Vido Osvaldo fu Vincenzo, Filippi Nicolò fu Francesco, Fattor Bortolo fu Pietro, Filippi Gio. Battista fu Francesco, Martini Innocentefu Valentino, Martini Giovanni fu Giacomo, De Lucia Nicolò fu Giovanni, Cason Simeone fu Antonio, Balèstra Giacomo fu Valentino, Cason Sebastiano fu Gio. Batta, Mansueto Panciéra fu Gio. Batta, Balèstra Angelo fu Gio. Batta, Cason Santofu Pietro, Piva Angelo, De Luca Bortolo fu Valentino, Piva Giovanni di Valentino, Dal Mas Giovanni fu Martino, Piva Giovanni fu Giuseppe, Martini Pietro fu Simeone, Andrea Cappellèr fu Gio. Batta, Balèstra Giacomo fu Andrea, Panciéra Angelofu Giovanni, Panciéra Gio. Battistafu Giovanni, Piva Giorgio fu Andrea, Panciéra Giovanni fu Valentino, Dal Mas Elisabetta, Fattor Giovanni fu Pietro, De Luca Gio. Batta fu Andrea, Piva Nicolò fu Giuseppe, Balèstra Domenicofu Valentino, Piva Carlo fu Andrea, Fattor Valentino fu Pietro, Balèstra Antonio fu Valentino, Dal Mas Vittorio fu Gio. Batta, Dal Mas Angelo e fratelli fu Osvaldo, De Luca Giuseppe fu Luca, Fattor Pietro fu Gio. Batta, Cason Agostino, dal Mas Giuseppe fu Gio. Batta, Andrea Balèstra

fu Antonio, Cason Arcangelo fu Pietro, Piva Valentino fu Pietro, Cason Valentino fu Giosuè, Cappellèr Beniamino fu Giov., Cason Gio. Battafu Pietro, Cason Alessandro fu Pietro, De Luca Giacomo fu Sebastiano, Balèrtra Carlo fu Antonio, Balèstra Florianofu Andrea, Martini Orsola, vedo Balèstra, Balèstra Luigi fu Antonio, Piva Angelo fu Pietro Tabaro, Cason Antoniofu Pietro, Fattor Vincenzo fu Pietro, Piva Pio fu Pietro, Filippi Giovanni fu Antonio, Filippi Gio. Maria, fu Gio. Batta, Piva Angelo Gardiz, De Luca Giovanni, Martini Antonio fu Giacomo, Colùssi Valentino fu Gio. Batta, Maria Pellegrini fu Giovanni, per Angelo Filippi -la moglie Anna Ùrbani Filippi, Fattor Antonio di Andrea per il padre, Fattor Antonio fu Valentino, Angelo Rizzardini fu Sebastiano, Angelo Piva fu Valentino, Rizzardini fratelli fu Gio. Batta, Rizzardini Natale e Fratelli fu G. M., per il padre Rizzardini Giovanni di Giuseppe, Piva Pellegrino e fratello fu Sante, Rizzardini Lucia vedo Rizzardini Andrea, Rizzardini Innocente fu Bortolo, Rizzardini Costante per il padre, Pellegrini Innocente per lo zio, Rizzardini Antonio fu Apollonio, Pellegrini Giuliana vedo Piva, Pellegrini Caterina fu Michele, Rizzardini Valentino fu Giovanni, Rizzardini Angelo fu Francesco, Rizzardini Francesco fu Giacomo, Rizzardini Antoniofu Giuseppe, Rizzardini Mansueto fu Giacomo, per il padre Pellegrini Clemente, Rizzardini Angelo fu Giovanni, RizzardiniBortolo fu Angelo, Rizzardini Giovanni per il padre, Rizzardini Lugano fu Gio. Batta, Piva Gio. Batta per ilpadre, Rizzardini Bortolo fu Andrea, Rizzardini Gamaliéle fu Pietro, Rizzardini Gio. Maria fu Giacomo, Rizzardini Angelo fu Bortolo.

Registrato in Bel/uno. il 28 settembre 1909. n. 354 -Vol. 66 -Mod. II. Esatte L. 1.22 (lire una e centesimi ventidue).

IL RICEVITORE

G.

LA FIENAGIONE SUI «COLENDIEI»

La falciatura dei prati a fondovalle era pressoché finita verso la metà di agosto. Necessitava a quella data provvedere alla mietitura dell'orzo e del frumento per essere poi liberi per la falciagione dei ((Colendiei)).

Infatti il giorno 24 agosto, per Regolamento, era concesso iniziare la fienagione. Alla mattina di quel giorno dalle sei frazioni si vedevano muoversi le tenui luci dei "fèrà" e dirigersi verso

la Finito di mangiare e fatto un breve riposo il lavoro ricominciava; si vedevano infatti i falciatori al lavoro e le donne a ((redolà)); molte però erano quelle che con la falce in mano aiutavano nel taglio o addirittura provvedevano da sole con l'aiuto dei figli ancora giovani.

Si arrivava verso le ore undici e si notavano molti fuocherelli, per sentire poi a mezzogiorno il desiderato odore di polenta. Il primo giorno sulla ((Mont)) era pressoché finito salvo qualche ultima sfalciata per rettificare il confine o terminare ((al martèb) e ((bàttèrè)) le falci per il giorno successivo.

La mattina successiva, di buon'ora si ripartiva per la ((Mont)); questa volta non con le falci in spalla ma con la ((duoda)) otrainando il ((carét)), con ((lumàz e còrde)) per il trasporto del fieno. Si sfalciava sino ad una certa ora per poi ((otà)) e preparare il fieno per il pomeriggio.

La sera finalmente lungo le strade del ((Còldella Vegia)) edel ((Bel Prà)), per le frazioni di Fusine e Soramaè, si vedevano file di duode

7.30 arrivavano sul «Colendèb le donne con il ((disnà)). Era un'ora quella che i falciatori attendevano scrutando i vari sentieri in attesa di mangiare e concedersi un piccolo meritato riposo. Le donne oltre al (disnà» portavano il necessario per il mezzogiorno: farina per la polenta, MI péde

Il lavoro proseguiva nei giorni successivi fino a completamento dello sfalcio che si protraeva per circa 8-10 giorni e anche più se le condizioni atmosferiche erano cattive.

Era un periodo di lavoro duro, ma che dava tante soddisfazioni.

«lMont». Si arrivava sul ((Colendèb) ancora a buio e spesso si vedevano dei fuocherelli che i vari falciatori accendevano per riscaldarsi in attesa dell'alba per iniziare il lavoro. Verso le ore

» e forse un po' di latte «sbramà». Unica bevanda abbondante era l'acqua fresca e buona delle varie sorgenti. Il ((caudert'n» per lapolenta eraportato dagli uomini oda qualche figlio che era stato fatto alzare di buon'ora

» con sopra due grossi fasci di fieno. Sulla strada delle ((Ciéve» si scorgevano i ((carét» questi pure con il loro carico e, dulcis in fundo ... gli aventi diritto delle frazioni di Pianài e Còi che sfalciavano sul ((Còltoront» portando il ((còl)) in spalla, si vedevano attraversare i Prài e arrivare alloro fienile. E che dire dei frazionisti di Còi che giunti a Pianài dovevano arrivare alla loro frazione?

ZOLDO ALTO, gennaio 1989 PANCIERA PRIMO

PROPRIETÀ «COLENDIEI». (A) -PROPRIETÀ «COLENDIEI»

-PALAFAVERA -Planimetria catastale.

(B) -PROPRIETÀ «COLENDIEI» -COL DELLA BISA -COL
TORONT -Planimetria catastale,